

**ALLEGATO A**  
**delibera n. 390/24/CONS**

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI *PROMINENCE* DEI SERVIZI DI MEDIA  
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE GENERALE**

<b>1. Definizioni</b> .....	1
<b>2. Ambito di applicazione e finalità</b> .....	2
<b>3. Servizi di interesse generale</b> .....	4
<b>4. Dispositivi e interfacce oggetto delle misure</b> .....	6
<b>5. Soggetti destinatari delle misure</b> .....	6
<b>6. Modalità di implementazione delle misure</b> .....	7
<b>7. Disposizioni finali</b> .....	9

**1. Definizioni**

1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:
  - *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
  - *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;
  - *Regolamento sulla libertà dei media*: Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che

*modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media);*

- *Regolamento icona DTT*: il Regolamento adottato con delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “*Definizione dell'icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre*”;
- Autorità: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- Direzione competente: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
- interfaccia utente che consente l’accesso ai servizi di interesse generale (nel seguito, anche interfaccia utente): qualsiasi sistema di interfaccia uomo-macchina, generalmente di tipo visuale, che consente all’utente di scegliere tra diversi servizi audiovisivi e radiofonici (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo, su un dispositivo che si collega all’apparato televisivo, su un sistema di *in-car infotainment*. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle presenti Linee guida gli *app store* e le funzioni relative proprio a quelle componenti *software* delle interfacce che prevedono una richiesta individuale da parte dell’utente (a titolo esemplificativo, le funzioni che consentono di collocare i servizi di interesse generale nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti oppure nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti).

2. Per quanto non espressamente previsto al punto precedente, si rimanda alle disposizioni del *Tusma*.

## **2. Ambito di applicazione e finalità**

3. Le presenti Linee guida sono volte a definire i criteri di qualificazione di un servizio come “*di interesse generale*” al fine di darne adeguato rilievo (*prominence*), come previsto dall’articolo 29, commi 1 e 2, del *Tusma* nella prospettiva di garantire la salvaguardia del pluralismo.

4. Allo scopo di assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l’effettività dell’informazione, l’articolo 29 del *Tusma* prevede, al comma 1, che debba essere garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma. Il successivo comma 2 attribuisce all’Autorità il compito di definire mediante linee guida i criteri di qualificazione di un

servizio quale servizio di interesse generale, nonché le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o, ancora, i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.

5. Grazie alla digitalizzazione ed alla diffusione della trasmissione su IP, in Italia negli ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale dell'offerta di contenuti audiovisivi e radiofonici, la quale di converso risulta sempre più frammentata, in conseguenza della presenza di una pluralità e diversità di soggetti fornitori di contenuti, di piattaforme di distribuzione e di dispositivi disponibili per la fruizione dei contenuti. In tale contesto, non sempre risulta agevole, per l'utente, identificare quei contenuti informativi, politici, educativi, scientifici, ma anche di intrattenimento, rilevanti ai fini della costruzione della coscienza collettiva e la formazione dell'opinione pubblica.

6. Questo contesto viene reso ancora più complesso dal sempre più frequente ricorso, da parte degli utenti, a dispositivi connessi a Internet, quali *smart tv*, *decoder* e *tv box* di ultima generazione, così come ad assistenti vocali in casa, in auto, su *smartphone* e *tablet*, che hanno reso necessari (ma anche possibili) metodi di ricerca e di visualizzazione dei canali e dei programmi da parte degli utenti più vari e più complessi rispetto all'utilizzo del tradizionale tastierino numerico, della *Electronic Program Guide* e dell'associata lista di canali.

7. L'intermediazione da parte dei produttori di dispositivi e degli sviluppatori di sistemi operativi e di interfacce *software* – che determinano la visibilità e l'accesso ai contenuti (lineari e *on demand*, in *broadcasting* e *online*) –, da un lato, consente agli utenti di orientarsi tra una molteplicità di servizi e programmi tramite presentazioni personalizzate (anche sulla base di specifici algoritmi di raccomandazione) in accordo alle proprie abitudini di visione, dall'altro lato, dando un diverso rilievo – anche in base all'esistenza di contratti di licenza stipulati tra fornitori di servizi di media audiovisivi e produttori di apparati – ai differenti contenuti presentati o limitando le possibilità di personalizzazione, sono in grado di influenzare, se non di indirizzare, di fatto la scelta degli utenti. Lo scenario raffigurato è reso ancora più complesso dall'aumento esponenziale del consumo di contenuti non lineari e *online*, accessibili in qualsiasi momento l'utente decida di fruirne, circostanza che rende ancora più difficile la *findability* di contenuti e servizi di interesse generale nella pletera di servizi disponibili.

8. Ad oggi, la scelta di dare particolare visibilità a determinati contenuti è dettata principalmente dall'opportunità di evidenziare i contenuti di maggiore successo, quali ad esempio quelli con una maggiore *audience* o quelli più "cliccati", o i contenuti che con maggiore probabilità possono suscitare l'interesse dell'utente sulla base di precedenti visualizzazioni e dell'interazione dell'utente con contenuti simili. Tali contenuti raramente rientrano nell'alveo dei contenuti definibili come di interesse generale.

9. Considerato il contesto sopra delineato, che vede portare all'attenzione degli utenti, per le logiche descritte, contenuti non definibili come di interesse generale, a discapito dei contenuti per i quali il legislatore, nazionale e comunitario, ha previsto una adeguata rilevanza sui dispositivi di fruizione, l'Autorità ritiene necessario adottare le presenti Linee guida con lo scopo di garantire il rispetto del pluralismo, della libertà di espressione, della diversità culturale e dell'effettività dell'informazione. A tal fine, le Linee guida definiscono dapprima il paniere di servizi di interesse generale a cui deve essere fornito adeguato rilievo, per poi individuare i dispositivi e le interfacce utente interessate dalle misure, nonché i destinatari delle previsioni e le relative modalità di implementazione.

### 3. Servizi di interesse generale

10. Il paniere di servizi di interesse generale include:

- i. i servizi di media audiovisivi e radiofonici diffusi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su digitale terrestre (DVB-T e DAB+),<sup>1</sup> su satellite e *online* (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico, i servizi nativi FM distribuiti *online*);
- ii. i servizi commerciali di media audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente su digitale terrestre (DVB-T e DAB+),<sup>2</sup> su satellite e *online* (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*, i servizi nativi FM distribuiti *online*) con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico "informazione", così come definiti nell'ambito dell'aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale

---

<sup>1</sup> Includere successive versioni degli *standard* citati, quale, a titolo esemplificativo, il DVB-T2.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS, e che dispongono di una testata giornalistica registrata presso il competente tribunale, nonché quelli con genere di programmazione di tipo tematico “bambini e ragazzi” e tematico “cultura”, così come definiti dalla medesima delibera n. 116/21/CONS;

- iii. i servizi commerciali di media audiovisivi e radiofonici locali diffusi gratuitamente su digitale terrestre (DVB-T e DAB+),<sup>3</sup> che dispongono di una testata giornalistica registrata presso il competente tribunale.

11. Entro 60 giorni dall’adozione del provvedimento di approvazione delle presenti Linee guida, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che ritengono di offrire servizi che rientrano nell’ambito del paniere dei servizi di interesse generale in accordo a quanto previsto al punto precedente, inviano formale comunicazione all’Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale.

12. Al termine della valutazione delle comunicazioni pervenute, e comunque non oltre i 120 giorni dall’adozione del provvedimento di approvazione delle presenti Linee guida, l’Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale.

13. I fornitori dei servizi inclusi nella lista dei servizi di interesse generale sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione della procedura sopra descritta, affinché l’Autorità possa valutare nuovamente l’inclusione del servizio nel paniere dei servizi di interesse generale.

14. I fornitori di nuovi servizi, offerti successivamente alla pubblicazione della lista e soddisfacenti i criteri individuati nel presente provvedimento, possono inviare formale richiesta all’Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale e specificando che è un servizio di nuova introduzione.

15. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della lista, l’Autorità avvia una procedura finalizzata all’aggiornamento della predetta lista, al fine di tenere conto di eventuali cambiamenti intercorsi nel periodo successivo alla pubblicazione e di eventuali comunicazioni da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ad esito di tale procedura, l’Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista aggiornata. Tale procedura si ripete annualmente a partire dalla data di pubblicazione della lista.

---

<sup>3</sup> *Ibidem.*

#### 4. Dispositivi e interfacce oggetto delle misure

16. È fornito adeguato rilievo ai servizi di interesse generale su tutti i dispositivi e le interfacce utente che consentono l'accesso a tali servizi, così come definiti al paragrafo 3, tra cui i televisori connettabili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo e offrono l'accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, quali *dongle*, *console* e dispositivi simili, i dispositivi che consentono l'ascolto dei servizi radiofonici in DAB+, le autoradio e i sistemi di *in-car infotainment*, le interfacce utente che consentono l'accesso a servizi di interesse generale sui dispositivi sopra elencati e su altri dispositivi, quali *smartphone*, *tablet*, *personal computer* e dispositivi simili.

17. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti Linee guida: *i*) i dispositivi e le interfacce utente che consentono l'accesso ai servizi di interesse generale solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media; *ii*) i dispositivi non connettabili a Internet che non presentano una interfaccia con una *home page* di navigazione.

#### 5. Soggetti destinatari delle misure

18. I destinatari delle disposizioni previste nelle presenti Linee guida sono tutti i soggetti in grado di influenzare le modalità con cui sono presentati i contenuti e i servizi agli utenti, ossia:

- i produttori di dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi e radiofonici, quali i televisori connettabili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, *smartphone*, *tablet*, *personal computer*, *dongle*, *console* e dispositivi simili su cui siano installate interfacce che consentono all'utente di fruire di servizi di interesse generale, inclusi i dispositivi presenti nelle automobili, quali le autoradio e i sistemi di *in-car infotainment*;
- i soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente;

nonché i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

19. L'elenco dei produttori di dispositivi e dei soggetti che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente, ossia dei soggetti destinatari delle disposizioni previste nelle presenti Linee guida, è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

## 6. Modalità di implementazione delle misure

20. Ad esclusione dei dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, dei dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori, al fine di assicurare adeguato rilievo ai servizi di interesse generale diffusi su digitale terrestre, su satellite e *online*, così come definiti al paragrafo 3, i soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5, prevedono un'apposita porzione di spazio (in forma di striscia o riga, di dimensioni non inferiori a quelle di altre strisce o righe contenenti icone o riquadri relativi agli altri contenuti presenti in *home page*), immediatamente visibile nella *home page* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all'utente, organizzata come di seguito indicato.

21. Nel caso in cui il dispositivo sia connettabile ad Internet e sia dotato di sintonizzatore per la ricezione del segnale digitale terrestre e di ricevitore del segnale satellitare, nelle prime posizioni della striscia, dopo eventualmente l'icona che consente di accedere ai canali della televisione digitale terrestre di cui al *Regolamento icona DTT*,<sup>4</sup> sono riportate nell'ordine:

- i. le icone dei fornitori dei servizi audiovisivi di interesse generale nazionali distribuiti *online* – che consentono di accedere ai servizi definiti al paragrafo 3 come servizi di interesse generale – posizionate in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre;
- ii. un'icona “*Sat*” che consente di accedere ai servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale trasmessi su piattaforma satellitare, come definiti al paragrafo 3, raggruppati per fornitore in ordine alfabetico;
- iii. un'icona “*Tv locali*” che consente di accedere ai servizi audiovisivi di interesse generale distribuiti a livello locale su piattaforma digitale terrestre, come definiti al paragrafo 3, posizionati in ordine di attribuzione del numero LCN;
- iv. un'icona “*Radio*” che consente di accedere ai servizi radiofonici di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3, posizionati in ordine

---

<sup>4</sup> In merito al posizionamento dell'icona che consente di accedere ai canali DTT, il *Regolamento icona DTT* prevede che l'icona o il riquadro sia: *i.* preselezionata/o, ossia immediatamente selezionabile dall'utente (in *focus*), nel momento in cui l'utente accede alla *home page*, oppure *ii.* inserita/o tra le prime tre posizioni del *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT (porzione o striscia di schermo, presente nelle *home page* delle interfacce utente, contenente le icone delle applicazioni che consentono di accedere a servizi e contenuti audiovisivi distribuiti tramite Internet), oppure *iii.* selezionabile con al massimo uno spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o a destra oppure uno spostamento in alto o in basso) nel momento in cui l'utente accede alla *home page*.



alfabetico in accordo alla denominazione del servizio così come registrata presso il Ministero competente.

22. Nel caso in cui il dispositivo sia connettabile ad Internet e sia dotato di ricevitore del segnale satellitare, ma non sia dotato di sintonizzatore per la ricezione del segnale digitale terrestre, nella striscia prevista in *home page* sono riportate le icone di cui alle lettere *i.*, *ii.* e *iv.* elencate al punto precedente.

23. Nel caso in cui il dispositivo sia connettabile ad Internet e sia dotato di sintonizzatore per la ricezione del segnale digitale terrestre, ma non sia dotato di ricevitore del segnale satellitare, nella striscia prevista in *home page* sono riportate, oltre eventualmente all'icona che consente di accedere ai canali della televisione digitale terrestre di cui al *Regolamento icona DTT*, le icone di cui alle lettere *i.*, *iii.* e *iv.* sopra elencate.

24. Nel caso in cui il dispositivo sia connettabile ad Internet, ma non sia dotato né di sintonizzatore per la ricezione del segnale digitale terrestre né di ricevitore del segnale satellitare, nella striscia prevista in *home page* sono riportate le icone di cui alle lettere *i.* e *iv.* sopra elencate.

25. Qualora non fossero individuati servizi di interesse generale su una o più piattaforme di distribuzione, le corrispondenti icone possono non essere visualizzate in *home page*.

26. Le previsioni di cui al presente paragrafo non pregiudicano la possibilità per l'utente di personalizzare la configurazione dell'interfaccia – come previsto dal *Regolamento sulla libertà dei media* – e, quindi, di modificare la posizione delle icone in accordo alle proprie preferenze tramite intervento autonomo ed esplicito dell'utente. In ogni caso, la posizione delle icone non può essere modificata in base a logiche algoritmiche o automatiche.

27. In un'ottica di *better regulation*, per ridurre l'onere derivante dall'implementazione delle misure previste nel presente paragrafo e di agevolarne il rispetto, si ritiene opportuno circoscrivere ad una porzione limitata delle *home page* dei dispositivi lo spazio in cui sono visualizzati i raggruppamenti dei servizi di interesse generale tramite delle icone *ad hoc*, evitando inoltre di modificare l'*hardware* dei dispositivi interessati. Le misure previste nel presente paragrafo risultano, quindi, le minime necessarie per ottenere l'obiettivo di garantire adeguata rilevanza ai servizi di interesse generale, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile.



## 7. Disposizioni finali

28. Al fine di valutare e, conseguentemente, individuare le misure volte ad adattare le presenti Linee guida alle recenti soluzioni tecnologiche – quali lo *standard* DVB-I, per favorire la convergenza tra trasmissioni *broadcast* e trasmissioni via IP, e la sua integrazione con l’HbbTV (*Hybrid Broadcast Broadband TV*), nonché lo *standard* digitale DRM, che consente l’uso delle medesime frequenze attualmente utilizzate per le trasmissioni in AM – così come ad individuare le modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come servizi di interesse generale, in particolare, sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti precipuamente alla ricezione di contenuti sonori, si prevede, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, l’avvio di un Tavolo tecnico permanente, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, quali i produttori di dispositivi, i fornitori di servizi di media, le associazioni di categoria, i gestori e gli sviluppatori delle interfacce utente. Il Tavolo tecnico è presieduto e coordinato dalla Direzione competente. Per quanto concerne la valutazione delle modalità con cui fornire adeguato rilievo ai servizi di media radiofonici identificati come servizi di interesse generale, in particolare, sui dispositivi installati sulle automobili e, più in generale, sui dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori, entro un massimo di 120 giorni dall’avvio delle attività, il Tavolo tecnico definisce una o più proposte in merito agli argomenti trattati, su cui l’Autorità si esprime adottando delibera.

29. Le misure di cui alle presenti Linee guida entrano in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale e si applicano a tutte le interfacce utente e a tutti i dispositivi individuati al paragrafo 4, anche a quelli già commercializzati che alla data di pubblicazione delle presenti Linee guida risultano ancora presenti nelle catene di produzione e di manutenzione del relativo *software*.

30. Tutti i soggetti destinatari delle previsioni riportate nelle presenti Linee guida informano tempestivamente l’Autorità circa le misure messe in atto al fine di ottemperare alle disposizioni ivi previste.

31. L’Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 31, della *Legge Istitutiva*.